



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori ASTORE e CARLINO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2008**

Disposizioni per l'erogazione di un assegno di solidarietà  
ai cittadini italiani anziani emigrati residenti all'estero

ONOREVOLI SENATORI. - Nel corso della XV legislatura, la XII Commissione affari sociali della Camera aveva iniziato l'esame, in sede referente, di alcune proposte di legge (atto Camera n. 3008 ed abbinati) concernenti l'erogazione di un assegno di solidarietà ai cittadini anziani emigrati, residenti all'estero e che versino in condizioni di indigenza. La *ratio* ispiratrice dei diversi provvedimenti era quella di offrire un gesto di solidarietà nei confronti di tutti quegli italiani che, dopo aver contribuito con le loro rimesse ad un'Italia che, nel dopoguerra, si ricostruiva faticosamente, non sono riusciti, nonostante il lavoro ed i sacrifici, ad assicurarsi una vecchiaia serena e dignitosa. L'*iter* dei provvedimenti citati si è tuttavia interrotto, esaurita la fase dell'approvazione degli emendamenti in commissione, a causa della conclusione anticipata della legislatura. Peraltro già nel corso della XIV legislatura era stata presentata, sullo stesso tema, la proposta di legge atto Camera n. 4763, d'iniziativa del deputato Innocenti e firmata da deputati appartenenti a tutte le forze politiche, della quale tuttavia non è mai iniziato l'esame. Inoltre, nel corso della discussione della legge finanziaria per il 2007 è stato accolto dal Governo un ordine del giorno che lo impegnava in materia di solidarietà sociale, ad individuare strumenti efficaci per la protezione delle fasce più deboli delle collettività italiane all'estero, come gli anziani, garantendo il diritto alla salute e all'assistenza sociale anche mediante forme di integrazione al reddito che possano contribuire ad affrontare situazioni di particolare indigenza.

È tuttavia opportuno che la questione venga ora riproposta con apposito atto d'iniziativa legislativa.

L'introduzione di un assegno di solidarietà, come è noto, è stata una delle richieste più pressanti avanzata dalle nostre comunità all'estero, richiesta ribadita dal Consiglio generale degli italiani all'estero; inoltre è stata sostenuta da una raccolta di firme di 50.000 cittadini e cittadine, promossa dai patronati.

Si tratta infatti di un'esigenza avvertita in modo urgente, e addirittura drammatico, dalle comunità italiane che risiedono nei Paesi colpiti da grave crisi economica e sociale. Nel complesso i destinatari dei provvedimenti non sono moltissimi ed il Paese che ha il maggior numero di emigrati italiani in condizioni di indigenza è l'Argentina, 20.000 secondo uno studio dell'ambasciata italiana a Buenos Aires, mentre anche in un Paese ricco come il Venezuela risiederebbero 1000 o 1500 connazionali in condizioni di precarietà.

Con la presentazione del disegno di legge in oggetto si vuole che il Parlamento si pronunci in maniera chiara sulla questione, auspicabilmente dando una risposta positiva alle istanze delle nostre comunità all'estero.

La proposta è una prova concreta del nostro impegno per una politica di solidarietà a favore dei cittadini più disagiati. Ci si augura che, su un disegno di legge come questo, che nasce in risposta alle condizioni di necessità di alcune comunità italiane all'estero, si possano realizzare le più ampie convergenze per dare soluzione a un annoso problema, sempre evocato ma non ancora risolto.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede che sia erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai cittadini emigrati nati in Italia ultrasessantacinquenni, residenti all'estero e che si trovano in condizioni socio-economiche disagiate, un assegno men-

sile di solidarietà, per dodici mensilità. La condizione di disagio economico dei beneficiari è individuata dall'essere titolari di un reddito annuo pari o inferiore, in base all'effettivo potere d'acquisto nel territorio di residenza del beneficiario, al limite di reddito previsto per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Al fine della determinazione dell'importo dell'assegno viene poi stabilito convenzionalmente un insieme di beni e servizi, riferito al paniere di beni e servizi utilizzato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il calcolo dell'indice dei prezzi al consumo, il cui costo sia pari all'importo mensile dell'assegno so-

ciale. L'individuazione dei beneficiari verrà poi effettuata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri, su comunicazione delle autorità diplomatiche-consolari italiane all'estero.

L'articolo 2 prevede l'obbligo della restituzione della somma indebitamente percepita da parte dei soggetti che percepiscano l'assegno senza averne i requisiti, ponendo in capo all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), anche attraverso gli istituti di patronato esistenti all'estero, la verifica degli stessi, mentre l'articolo 3 dispone sulla copertura finanziaria del provvedimento.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Assegno di solidarietà per i cittadini italiani anziani emigrati residenti all'estero)*

1. Ai cittadini che si trovano in condizioni socio-economiche disagiate, nati in Italia ed emigrati, residenti all'estero, che abbiano compiuto i sessantacinque anni di età e siano titolari di un reddito annuo pari o inferiore, in base all'effettivo potere di acquisto nel territorio di residenza del beneficiario, al limite di reddito previsto per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per dodici mensilità all'anno, un assegno di solidarietà.

2. Il valore monetario nominale dell'assegno di solidarietà di cui al comma 1, da corrispondere agli italiani residenti all'estero che ne hanno diritto, è stabilito in modo da assicurare l'equivalenza con lo stesso insieme di beni acquistabili sul mercato interno del paese di riferimento, definito ai sensi del comma 3.

3. Al fine di determinare l'importo dell'assegno di solidarietà di cui al presente articolo, è stabilito convenzionalmente un insieme di beni e servizi, riferito al paniere di beni e servizi utilizzato dall'ISTAT per il calcolo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, il cui costo sia pari all'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995.

4. L'individuazione dei soggetti beneficiari e dei valori nazionali dell'assegno di cui al presente articolo è effettuata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e del la-

voro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri, su comunicazione delle autorità diplomatiche-consolari italiane all'estero.

#### Art. 2.

1. I soggetti che percepiscono l'assegno di solidarietà di cui al comma 1 dell'articolo 1 senza averne i requisiti sono tenuti alla restituzione della somma indebitamente percepita.

2. L'INPS, anche avvalendosi delle strutture degli istituti di patronato presenti all'estero, verifica la sussistenza dei requisiti necessari per la percezione dell'assegno di solidarietà di cui al comma 1 dell'articolo 1.

3. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 58,4 milioni di euro per il 2008, a 69,2 milioni di euro per il 2009 e ad 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





